

LEGGE 21 Giugno 1928, n. 1580

PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEI CAMPI SPORTIVI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.166 DEL 18 LUGLIO 1928)

GU n. 166 del 18-07-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;

NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

I PROGETTI PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO, L'ADATTAMENTO E IL RESTAURO DEI CAMPI SPORTIVI SONO APPROVATI CON DECRETO DEL PREFETTO SENTITI IL COMITATO OLIMPIONICO NAZIONALE ITALIANO (FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI), L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE, IL MEDICO PROVINCIALE E IL COMITATO PROVINCIALE DELL'OPERA NAZIONALE BALILLA.

L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO EQUIVALE A DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359.

ALLE ESPROPRIAZIONI OCCORRENTI SI APPLICANO LE NORME DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1885, N. 2892, PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI.

NEL DECRETO DI APPROVAZIONE SONO STABILITI I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO INCOMINCIARSI E COMPIERSI LE ESPROPRIAZIONI ED I LAVORI.

GLI ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE CONTEMPLATE DAL PRECEDENTE ART. 1 SONO ESENTI DA OGNI TASSA SUGLI AFFARI.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A SAN ROSSORE, ADDÌ 21 GIUGNO 1928
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - VOLPI.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.

Art. 2